

Priamo

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Aggiornato il 31/05/2021



Documento sul regime fiscale

PREMESSA

La partecipazione a forme di previdenza complementare può idealmente scindersi, da un punto di vista fiscale, in tre momenti: contribuzione, accumulo ed erogazione della prestazione.

Il regime tributario in vigore in Italia prevede una generale esenzione nella fase contributiva, una tassazione nella fase di accumulo ed una residuale tassazione nella fase di erogazione della prestazione.

Il modello descritto si sintetizza con l'acronimo ETT (= Esenzione, Tassazione, Tassazione) sinteticamente riportato nella tabella seguente:

Modello ETT

Contribuzione	Esenzione
Accumulo	Tassazione
Prestazione	Tassazione

Altro aspetto da affrontare preliminarmente è quello della presenza di tre differenti regimi o periodi fiscali (succedutesi nel tempo) applicabili alla previdenza complementare.

Ciascun regime ha le proprie regole e temporalmente si suddividono nei seguenti modi:

- 1° periodo fiscale che va fino al 31.12.2000;
- 2° periodo fiscale che va dall' 1.1.2001 al 31.12.2006;
- 3° periodo fiscale che va dall' 1.1.2007.

I rispettivi montanti maturati nei periodi di cui sopra, sono convenzionalmente indicati come M1, M2 e M3.

A fronte di ciò, la fiscalità applicata alle posizioni individuali i cui montanti avranno coperto più periodi, seguirà il criterio definito "pro rata temporis" ovvero, per ciascuna fattispecie di prestazione – sia essa definitiva (es. pensionamento) o intermedia (es. anticipazione) – la tassazione sarà il risultato delle disposizioni fiscali pro-tempore vigenti sui montanti ed esse corrispondenti.

Nei paragrafi seguenti si dettagliano le regole fiscali genericamente applicabili alle diverse fasi di partecipazione e tipologie di prestazioni.

1. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI.

Le regole esposte in questo paragrafo si riferiscono esclusivamente al 3° periodo fiscale, non rilevando la precedente regolamentazione, non più applicabile alla fase contributiva.

1.1 Regola generale a decorrere dal 1° gennaio 2007

I contributi annualmente versati dal lavoratore e dal datore di lavoro a forme di previdenza complementari sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.164,57 euro.

Il regime fiscale appena descritto si applica altresì ai contributi versati da soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o di impresa.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

1.2 Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme.

La maggior deducibilità annua eccedente il limite di 5.164,57 euro non può comunque superare l'importo di 2.582,29 euro annui.

1.3 Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni.

Il trattamento tributario dei contributi è altresì applicabile alle somme che l'Aderente versa al fondo a titolo di reintegro della propria posizione individuale a seguito dell'erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, assieme ai contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal proprio reddito, nei limiti di cui ai paragrafi precedenti.

Sulle somme relative alle anticipazioni reintegrate eccedenti i limiti annui di deducibilità è riconosciuto all'Aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Tale regola è applicabile alle anticipazioni riferibili ai montanti maturati dal 1.1.2007.

1.4 Comunicazioni al Fondo dei contributi non dedotti.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione, ciascun Aderente comunica al fondo medesimo l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I suddetti contributi quindi, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione.

1.5 Incentivi legge di Bilancio 2017

Con la Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016 dell'11/12/2016), inoltre, nell'ambito degli interventi di "welfare sostitutivo" è stata introdotta (si veda comma 160 dell'art.1) la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio di produttività con un versamento alle forme pensionistiche complementari. La contribuzione, anche se eccedente i limiti di deducibilità stabiliti dal T.U.I.R. rimane esclusa dalla tassazione, sia ordinaria, sia sostitutiva. E' inoltre previsto dal Legislatore, quale ulteriore misura di incentivo, che tali contributi non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'art. 11, comma 6 del d. lgs. 252/2005. Con la norma in esame pertanto tali versamenti sono resi assolutamente esenti da imposizione fiscale.

2. REGIME FISCALE DELLA POSIZIONE IN FASE DI ACCUMULO

I rendimenti realizzati annualmente dall'investimento dei contributi, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%¹.

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Per comprendere a pieno il regime fiscale delle prestazioni, un aspetto determinante è individuare quale parte del montante da cui queste si generano sia soggetta a tassazione, ovvero quale sia la "base imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari.

¹ La Legge 190 del 23.12.2014 (c.d. legge di stabilità) all'art. 1 comma 621 ha disposto l'incremento della tassazione dall'11% al 20% della misura dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai Fondi Pensione in ciascun periodo di imposta.

Tali proventi sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50% qualora siano riferibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list", al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,50% su detti proventi.

Il principio generale che informa l'architettura della tassazione nel sistema di previdenza complementare consiste (principalmente) nel differire il prelievo dalla fase di contribuzione a quella finale dell'erogazione della prestazione (secondo il modello ETT di cui sopra) e comunque nel tassare a scadenza soltanto quanto non assoggettato ad imposizione durante la fase di accumulo.

Ne consegue che la quota parte di prestazione che è generalmente assoggettata a tassazione è limitata all'ammontare della stessa proporzionalmente riferibile ai contributi dedotti nel corso della fase di accumulo. Inoltre, per i lavoratori che hanno utilizzato il trattamento di fine rapporto (TFR) per contribuire alle forme pensionistiche complementari, la base imponibile è determinata tenendo conto anche della quota corrispondente al trattamento di fine rapporto versato. I medesimi criteri si applicano in via generale anche nell'ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Il calcolo della tassazione è effettuato tenendo distinti i montanti maturati nei tre differenti periodi fiscali.

Altro elemento rilevante e discriminante ai fini della tassazione è la distinzione tra vecchi e nuovi iscritti alle forme di previdenza complementare, poiché a parità di periodo fiscale, alcune fattispecie trovano un trattamento fiscale differenziato a seconda che l'Aderente abbia l'una qualifica piuttosto che l'altra.

Il **Vecchio iscritto** è il soggetto che alla data del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 124/93) risultava iscritto a forme pensionistiche complementari istituite prima dell'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (ovvero prima del 15 novembre 1992) ovvero abbia trasferito la propria posizione al Fondo Priamo.

Il **Nuovo iscritto** è il soggetto che ha aderito a forme pensionistiche complementari istituite successivamente per cui non si trova nelle condizioni di cui sopra.

3.1 Prestazioni pensionistiche in forma capitale

3.1.1 Quota parte delle prestazioni fino al 31.12.2000 (M1)

Vecchi iscritti

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota del TFR (comunicata dal datore di lavoro) sull'importo della prestazione in capitale maturata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione.

Nuovi iscritti

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri seguiti per la tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione (ridotti in rapporto alla quota di prestazione erogata in capitale) e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al fondo).

3.1.2. Quota parte delle prestazioni dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (M2).

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri seguiti per la tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica alla parte imponibile della prestazione pensionistica, determinata al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dei contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo.

3.1.3. Quota parte delle prestazioni dall' 1.1.2007 (M3)

Vecchi iscritti

Per i vecchi iscritti che non optino per il nuovo regime di cui all'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 252/2005 le prestazioni maturate dal 1.1.2007 sono tassate con le regole esposte nel paragrafo precedente.

Per i vecchi iscritti che optino per l'applicazione del nuovo regime di cui all'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 252/2005, sull'importo della prestazione in capitale maturata dall' 1.1.2007 si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 15%, come meglio dettagliato nel punto successivo relativo ai nuovi iscritti.

Nuovi iscritti

Si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione del 6% (arrivando così ad un'aliquota del 9% dopo 35 anni). La parte imponibile della prestazione pensionistica è determinata al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20% nonché dei contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo. Se la data di adesione è anteriore all' 1.1.2007, gli anni di partecipazione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

3.2 Prestazioni pensionistiche in forma di rendita.

3.2.1 Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati fino al 31.12.2000 (M1)

E' applicata la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente su un imponibile pari all' 87,5% dell'importo erogato.

3.2.2. Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (M2)

E' applicata la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito a Fondo.

E' esente da tassazione la componente derivante dai rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dai contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo. Sulla parte di rendita costituita dal rendimento finanziario è applicata annualmente un'imposta sostitutiva del 26%.

3.2.3 Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati dall'1.1.2007 (M3)

E' applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0.30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione del 6% (arrivando così ad un'aliquota del 9% dopo 35 anni). E' esente da tassazione la componente derivante dai rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dai contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo. Sulla parte di rendita costituita dal rendimento finanziario è applicata annualmente un'imposta sostitutiva del 26%.

Per maggiori dettagli, si rimanda al Documento sulle rendite – Allegato alla Nota informativa.

3.2.4 Rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA) ai sensi dell'art.11, comma 4, del d.lgd 252/2005

1. La parte imponibile della RITA è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%)

L'aderente ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto 2. FASE DI ACCUMULO.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte

eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

3.3 Anticipazioni

3.3.1. Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati fino al 31.12.2000 (M1)

Vecchi iscritti

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri della tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione.

Nuovi iscritti

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri della tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati del dipendente non eccedenti il 2% annuo della sua retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al Fondo).

3.3.2. Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (M2)

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione prevista per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale. L'imponibile è però determinato al netto dei contributi non dedotti ma al lordo della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva del 20% salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

3.3.3. Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati dall'1.1.2007 (M3)

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta, applicata sulla somma erogata al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, pari al:

15%, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%, nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche;

23% nel caso di richiesta di anticipazione per :

- Acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- Realizzazione di interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R n. 380/01, relativamente alla prima casa di abitazione;
- Ulteriori esigenze dell'Aderente.

Per maggiori dettagli si rimanda al Documento sulle anticipazioni, allegato alla Nota Informativa.

3.4 Riscatti

3.4.1. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati fino al 31.12.2000 (M1)

Vecchi iscritti

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota del TFR (comunicata dal datore di lavoro) sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione.

Nuovi iscritti

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri seguiti per la tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente).

Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione (ridotti in rapporto alla quota di prestazione erogata) e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al Fondo).

3.4.2. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (M2)

Per il trattamento fiscale dei riscatti erogati sui montanti accumulati nel secondo periodo fiscale, è necessario distinguere tra la "volontarietà" o l' "involontarietà" degli stessi.

Riscatto c.d. "volontario" (es. licenziamento, dimissioni...)

E' applicata la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito al Fondo. E' esente da tassazione la componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché quella derivante dai contributi che non sono stati dedotti e comunicati al Fondo.

Riscatto c.d. "involontario" (es. mobilità, cassa integrazione, invalidità...)

Se riscatto totale: la tassazione avviene applicando il regime fiscale proprio del periodo d'imposta già descritto nel paragrafo 3.1.2 concernente la prestazione pensionistica in forma capitale;

Se riscatto parziale: la tassazione avviene applicando il regime fiscale proprio del periodo d'imposta già descritto nel paragrafo 3.3.2 concernente le anticipazioni.

3.4.3. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati dall'1.1.2007 (M3)

Le somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale (al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dei contributi non dedotti, sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%, nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (riscatto parziale);
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, ovvero a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (riscatto totale);
- morte dell'Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta di 23%.

4. Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate da D.Lgs. 252/2005 sono esenti da ogni onere fiscale.

5. Normativa Transitoria - Decreto Legge 189/2016 contenente disposizioni in favore delle zone terremotate

A norma dell'art. 48, comma 13 bis, del DL n. 189 del 17/10/2016, sulle somme erogate, a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 11 comma 7 lettere b) e c) del D.Lgs. 252/05, ad aderenti residenti nei comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del citato decreto, è applicata, in via transitoria, la medesima tassazione prevista per le anticipazioni per spese sanitarie. In particolare è prevista l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta a titolo definitivo del 15%, decrescente fino al 9%

E' inoltre stabilito che la legittimazione a richiedere l'anticipazione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 comma 7 del d. lgs. 252/2005 prescinde dal requisito temporale degli 8 anni.

Il periodo di deroga all'applicazione della normativa stabilita alle lettere b) e c) dell'art. 11 comma 7 del d. lgs. 252/2005 decorre dal 24/08/2016 indipendentemente dal Comune di Residenza dell'iscritto e conclude il periodo di validità il 23/08/2019. Vi è quindi la facoltà degli iscritti residenti nei Comuni interessati di richiedere il ricalcolo dell'eventuale erogazione gestita nelle more della conversione del Provvedimento e del recepimento della novità normativa da parte del Fondo Pensione.

Si segnala inoltre che con il Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017 (in vigore dal 10 febbraio 2017) all'art. 11, comma 1, lett. b), modificando D.L 189/2016, all'art. 48, è stata prevista la facoltà – su richiesta dell'aderente e , fino al 30 novembre 2017 - di sospendere l'applicazione delle ritenute in occasione dell'erogazione dell'anticipazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini per il versamento delle imposte sospese a decorrere dal mese successivo al termine della sospensione